

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1970

Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto con decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788 e successive modificazioni (decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869 e legge 21 maggio 1951, n. 498) è stata istituita la Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria a cui sono assoggettate tutte le aziende inquadrare nel settore industria della Cassa assegni familiari.

Il datore di lavoro è tenuto al contributo dello 0,20 per cento entro il limite massimale di lire 2.500 giornaliera di retribuzione ed è prevista in favore dei lavoratori sospesi o lavoratori ad orario ridotto una integrazione del salario a carico dell'INPS in ragione di due terzi (66,666 per cento) della retribuzione globale corrispondente alle ore di lavoro non prestate nel limite massimo di 16 ore settimanali (comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali), per la durata di tre mesi ogni anno nel caso di sospensione totale e senza limite nel caso di lavorazione ad orario ridotto.

L'integrazione spetta agli operai che per circostanze involontarie, indipendenti dalla loro volontà e da quella del datore di la-

voro, per cause di forza maggiore (mancanza di commesse, materiali, sostituzione macchinari, intemperie eccetera) effettuino un orario inferiore a 40 ore settimanali oppure siano sospesi totalmente, purchè risulti certa la loro ammissione al lavoro entro breve periodo (articolo 5 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869).

L'integrazione non spetta quando risulti che l'attività produttiva è soggetta a flessioni legate a lavorazioni aventi periodi di sospensione stagionali e correnti (decreto ministeriale 11 febbraio 1939).

Con legge 3 febbraio 1963, n. 77, soltanto per le aziende del settore della industria edilizia e affini si è stabilita una eccezione alla regola sopradescritta stabilendo che agli operai dipendenti da tali aziende, costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto anche per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, compete l'integrazione salariale di cui alle ricordate disposizioni legislative, per le ore di lavoro prestate comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali.

La contribuzione è elevata all'1 per cento nel limite del massimale giornaliero di lire 2.500 di retribuzione e l'integrazione del salario è prevista in ragione dell'80 per cento delle retribuzioni globali. È stata istituita ai fini di questa legge una gestione speciale della Cassa integrazione guadagni.

Da quanto sopra si evince la disparità di trattamento che esiste nei confronti dei dipendenti delle aziende industriali dell'edilizia ed affini nei confronti dei dipendenti delle aziende di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei e della ghiaia e sabbia.

Tale disparità per gli 80.000 dipendenti di queste aziende non ha ragione di esistere. Nelle parti del Paese ove si verifica una sospensione stagionale ricorrente del lavoro, tale sospensione ricorre tanto per i dipendenti delle aziende industriali dell'edilizia ed affini quanto per i dipendenti delle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia.

È infatti impossibile in alcuni mesi dell'inverno tanto escavare quanto lavorare tali materiali a causa del gelo e delle intemperie.

La questione in sede sindacale ha trovato una sua soluzione per i lavoratori delle cave con l'accordo del 15 novembre 1969 nella trattativa intervenuta per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro tra le associazioni sindacali e il datore di lavoro e i lavoratori.

L'accordo prevede: « istituzione di una cassa integrazione speciale a carattere mutualistico nazionale ».

L'integrazione sarà stabilita in una percentuale attorno all'80 per cento del valore delle ore di lavoro perse.

Gli esercenti delle cave (con esclusione delle cave in sotterraneo) per lo scopo di cui sopra si impegnano a versare, ognuno proporzionalmente al numero dei propri

dipendenti, un contributo corrispondente, nel complesso, ad un onere non superiore all'1 per cento dei minimi tabellari riferito a tutti i lavoratori del settore.

Le parti si impegnano a studiare i sistemi idonei all'attuazione del principio di cui sopra intervenendo presso i Ministeri e gli enti competenti con l'intento di utilizzare anche le normali prestazioni della Cassa integrazione guadagni.

L'istituto di cui sopra entrerà in funzione non appena sarà perfezionato il suo funzionamento. Comunque dal 1° giugno 1970 il contributo sopra precisato sarà accantonato da parte dei datori di lavoro e le parti stipulanti ne definiranno l'utilizzazione.

Il contratto nazionale del 15 novembre 1969 contempla la seguente sfera di applicazione:

- 1) escavazione del marmo, dell'alabastro, del granito, sienite, diorite, quarzite eccetera, del travertino, delle ardesie, delle pietre silicee, delle pietre calcaree, di tufi, delle altre pietre affini;
- 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
- 3) produzione dei granulati, cubetti, polveri eccetera;
- 4) produzione di pietrame e pietrisco;
- 5) lavorazione di sabbia e ghiaia;
- 6) produzione di sabbia e ghiaia.

Il presente disegno di legge che si affida alla comprensione ed alla serena valutazione degli onorevoli senatori si propone quindi di equiparare le condizioni di trattamento dei dipendenti delle aziende di escavazione e di lavorazione graniti a quelle dei dipendenti delle aziende dell'edilizia ed affini, al fine di eliminare una differenziazione che si appalesa solennemente ingiusta.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A far data dal 1° giugno 1970 le aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia ed i loro dipendenti sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77.